



COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

ORDINANZA N. 25

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI BOSCHIVI

I L S I N D A C O

Visto il R.D. n.3267 del 30/12/1923;

Visto il T.U.LL.P.S. n.773 del 18/06/1931 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge n.225 del 24/02/1992;

Vista la L.R. n.15 del 12 maggio 1997 e s.m.i. (art.14 comma 1° L.R. 10 del 30/04/2009);

Visto il D.Lgs.n.112 del 31/03/1998;

Vista la L. n.353 del 21/11/2000;

Vista la L.R. n.18 del 30/11/2000;

Vista la deliberazione n° 674 del 11/04/2012 con la quale Giunta Regionale ha approvato il nuovo Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012 - 2014;

Viste le DD.G.R n° 1806 del 30/07/2010 e n° 1831 del 04/08/2010 con le quali la Giunta Regionale ha ritenuto di formulare specifiche interpretazioni sul contenuto del Decreto del P.G.R. n° 215 del 03/03/2010, riguardante la campagna incendi boschivi 2010;

Visto il D.P.G.R. 2 maggio 2012, n.335 pubblicato sul B.U.R.P. n.68 del 10/05/2012 con cui il Presidente della Giunta Regionale ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nel periodo 15 giugno 15 settembre 2012 e considerato che il periodo di attenzione per il pericolo degli incendi boschivi può, in caso di necessita contingenti, essere anticipato al 1° giugno e/o posticipato al 30 settembre per allertare le strutture operative;

Considerato che, per lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incombe, con l'approssimarsi della stagione estiva e quindi di calura e scarsità di precipitazioni atmosferiche il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti d'ogni genere;

Considerato altresì che l'eventualità di tali fatti potrebbe arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità ed alle proprietà private e pubbliche;

Rilevato che le cause del deprecato fenomeno sono in gran parte imputabili all'abbandono dei predetti fondi, terreni ed aree di qualsiasi natura per incuria nella conduzione degli stessi;

Ravvisata la necessità di emanare provvedimenti che valgano a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare, nel contempo, la pubblica e privata incolumità;

Dato atto che negli ultimi giorni si sono già manifestati degli incendi anche a ridosso dell'abitato;

In esecuzione di quanto riportato al comma 2 dell'art.17 del predetto D.P.G.R. 2 maggio 2012, n.335;

A V V I S A

che dal 13 giugno al 15 settembre 2012 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo del territorio comunale.

Ferme restando le disposizioni espressamente previste dall'art.59 del T.U.L.L.P.S. e dal D.P.G.R. 2 maggio 2012, n.335, che qui si intendono integralmente richiamate e riportate

O R D I N A

1. durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, il divieto tassativo di:
 - accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, senza eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate;
 - far brillare mine o usare esplosivi;
 - usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
 - tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;
 - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
 - esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici;
 - transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
 - transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-pastorali;
 - abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.
2. ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, realizzare prontamente, contestualmente e perimetralmente alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura deve essere comunque realizzata entro il 15 luglio.
3. ai proprietari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di colture cerealicole, che intendono avvalersi della pratica dell'accensione delle stoppie di fare preventiva richiesta di autorizzazione all'amministrazione comunale in osservanza delle prescrizioni di cui al D.P.G.R. 2 maggio 2012, n.335
4. ai proprietari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio regionale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea; ed inoltre l'obbligo di realizzare immediatamente fasce protettive di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
5. ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire l'apertura, il ripristino, il diserbo e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati. I proprietari o conduttori a qualsiasi

titolo di superfici boscate confinanti con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da arbusti e specie erbacee effettuando la spalatura e/o potatura non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco.

I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, sono tenuti immediatamente a realizzare una fascia di protezione della larghezza di almeno metri quindici, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento.

I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere anche ai margini dei sopra citati insediamenti. Dovranno inoltre predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

6. ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze dell'intero territorio di bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali e/o le banchine prospicienti i predetti siti mediante rasatura, bruciatura assistita o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie.
7. A chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, a dare immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento, contattando con sollecitudine: **Comando Corpo Forestale: 1515 – Vigili del Fuoco: 115 – Comando Polizia Municipale: 348-7714185/6/7/8 – Consorzio Vigilanza Campestre: 080632493**
8. Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del D.P.G.R. 2 maggio 2012, n.335, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 5-6-7-8, della Legge n° 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14. Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 7 del D.P.G.R. 2 maggio 2012, n.335, saranno punite a norma dall'art. 11 lettera c) della L.R. n° 15 del 12/05/1997. Ogni altra inosservanza alle disposizioni del D.P.G.R. 2 maggio 2012, n.335 ovvero alla presente ordinanza, sarà punita a norma dell'art. 10 della Legge n° 353/2000, dell'art.11 della L.R. n° 15 del 12/05/1997 e dell'art. 49 della L.R. n° 27 del 13/08/1998, salva ed impregiudicata l'azione penale – ove dovuta ex lege –, e sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria edittale da € 50,00 a € 500,00, che potrà essere estinta con le modalità previste dalla Legge n.689/81.

R A C C O M A N D A

1. I Comandi del Corpo Forestale dello Stato, gli Organi di Polizia, nonché a tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, di vigilare sulla stretta osservanza delle norme del D.P.G.R. 2 maggio 2012, n.335, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne e della presente Ordinanza, perseguendo i trasgressori nei termini di legge.

A norma dell'art.3/comma 4 della Legge n.241 del 07/08/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro gg. 60 dalla pubblicazione e/o notifica, al T.A.R. Puglia – Sezione di Bari (D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 - ex Legge n.1034/71 e s.m.i.)

A norma dell'art.4 della Legge n.241/90 il Responsabile del procedimento è il dott. ing. Domenico Satalino, Capo Sezione Ecologia e Ambiente ad Interim

DISPONE

la notifica di questa Ordinanza, nei modi e nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza a:

Comando Carabinieri di Sannicandro di Bari;

Comando Corpo Forestale dello Stato – Sezione di competenza;

Comando dei Vigili del Fuoco competente per il territorio;

Comando Polizia Municipale – sede;

Albo Pretorio comunale per la Pubblicazione nelle forme di legge.

Il Sindaco

Dott. Vito Michele Domenico Novielli

